



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

\* \* \*

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIO-**  
**NE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE**  
**DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

in composizione collegiale, in persona dei giudici:

d.ssa

d.ssa

dott.

A scioglimento della riserva che precede;  
esaminati gli atti;  
sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Mini-  
stero;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento promosso con ricorso depositato



il 02/07/2018 ed iscritto al n. 10827 dell'anno 2018 del ruolo generale promosso:

**DA**

a

GHANA (Avv. MAJORINI ROBERTO)

– ricorrente –

**CONTRO**

MINISTERO DELL'INTERNO C/O COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI

– resistente –

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

**OGGETTO:** ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. n. 25/08 e art. 737 c.p.c.

**CONCLUSIONI:** come da verbale d'udienza del 05/12/2018.


### MOTIVI DELLA DECISIONE

-Con ricorso *ex artt.* 35 D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.,

(GHA-

NA), ha proposto opposizione avverso il provvedimento (emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazio-





nale di Trapani il 26.4.18 ) con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero, in linea subordinata, di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria *ex art.* 14, D.Lgs. n. 251/07, né è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti di una tutela residuale di tipo umanitario e, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n.286/98.

Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Commissione in punto di credibilità dello stesso ed attendibilità delle relative dichiarazioni, nonché di esclusione dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle misure di protezione individuale invocate.

La Commissione Territoriale anzidetta non si è costituita in giudizio.



Ciò premesso, ritiene il Collegio che le ragioni dedotte a sostegno delle richieste avanzate dal ricorrente integrino le condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dello *status* di **rifugiato** con riferimento allo Stato di provenienza.

Dall'audizione davanti alla Commissione Territoriale si apprendono le seguenti circostanze.

Il Signor \_\_\_\_\_ è un cittadino ghanese che è giunto in Italia il 18/04/2006 ed ha formalizzato domanda di Protezione Internazionale il 29/03/2012.

In data 10/04/2015, il Sig. \_\_\_\_\_, come sopra identificato, si presentava innanzi alla Commissione Territoriale di Trapani, dove, reso edotto dei motivi della sua presenza, si dichiarava disponibile all'audizione;(all.to 2)

Rappresentava di aver vissuto a \_\_\_\_\_ dove ricopriva la carica di "piccolo Re", una sorta di Vicere che si occupava di alcune questioni minori all'interno del villaggio governato dal "Re Grande".

Tale sua posizione aveva suscitato le gelosie del cugino più grande che





non era stato scelto come “piccolo Re” al suo posto.

Il ricorrente rappresentava di aver prestato solenne giuramento, secondo la tradizione Ashanti.

Siffatto solenne giuramento prevedeva alcuni vincoli, tra cui quello di non aver mai giaciuto con persone dello stesso sesso.

Il Sig. \_\_\_\_\_ per mera curiosità, appena quattordicenne, aveva intrattenuto una relazione omosessuale durata una sola notte.

Dopo la sua incoronazione e dopo il suo solenne giuramento, la notizia della sua storia omosessuale di una notte era giunta alle orecchie del cugino, che, per invidia, aveva raccontato tutta la questione al “Grande Re”.

A quel punto, il “Grande Re”, forte delle tradizioni religiose Ashanti, aveva pertanto ordinato di rapire ed uccidere il Sig.

reo di aver giurato solennemente di non aver mai avuto alcuna relazione omosessuale.

Il ricorrente non poteva denunciare tale situazione alle autorità locali, stante che l'art. 104 del Codice Penale del Ghana prevede la reclusione da 5 a 25 anni per coloro i quali compiono atti sessuali con persone dello stesso sesso;

Il ricorrente rappresentava, quindi, di essere fuggito, lasciando la propria moglie incinta, per il fondato e reale timore di essere ucciso dai membri del suo villaggio.

Una volta giunto in Libia, per il costante terrore di essere rintracciato dai suoi ex sudditi del villaggio, decideva di scappare in Italia.

Il Sig. \_\_\_\_\_ giunto, quindi, in Italia il 07/09/2013 formalizzava richiesta di Protezione Internazionale il 04/02/2014.

A seguito dell'audizione personale, riceveva il diniego per la Protezione Internazionale e per la Protezione Sussidiaria in data 01/06/2015.

Il ricorrente presentava ricorso innanzi il Tribunale di Palermo che confermava quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale di Trapani.

In data 11/10/2017 il Sig. \_\_\_\_\_ si presentava in-



nanzi la Questura di Agrigento per formulare una nuova istanza di Protezione Internazionale.(ALL.TO 7)

La Commissione Territoriale di Trapani rigettava la richiesta di protezione internazionale del ricorrente con un provvedimento di inammissibilità .

\*\*\*


Preliminarmente occorre evidenziare il vizio istruttorio in cui è incappata la Commissione Territoriale di Trapani.

Infatti, la Commissione non ha valutato attentamente la documentazione allegata alla “nuova” domanda, né tanto meno ha proceduto ad nuova audizione in virtù della documentazione probatoria addotta a sostegno della nuova domanda.

Quello che preme sottolineare in tema di inammissibilità della “nuova” domanda di protezione internazionale è l’orientamento costante dettato e stabilito dalla Corte di Cassazione che si è pronunciata sul significato che bisogna riconoscere all’aggettivo “Nuova”, esposto magistralmente nella recentissima pronuncia secondo cui: *“In tema di protezione internazionale, l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela è subordinata alla allegazione di “nuovi elementi” che possono consistere in nuovi fatti di persecuzione o costitutivi del diritto alla protezione stessa, od anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, come già dedotti in precedenza, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all’art.35 del d.lgs. citato.*

*Nel caso di specie, assume altresì rilevanza che l’accentuarsi della particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, come emerge dalle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare affidabilità (conflitti locali a sfondo politico, etnico e religioso, clima generale di violenza, carenza di condizioni minime di sicurezza), permette la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251, ossia il rischio di un danno grave, correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di trattamenti inumani e degradanti ai quali il richiedente sarebbe esposto nel caso di ritorno nel suo Paese di origine”.*





(cfr. Cass. Ord. n. 5089 del 28.02.2013).(ALL.TO 3)

Nella fattispecie che ci occupa, il Sig. \_\_\_\_\_ ha fornito una fotografia che lo ritrae nei tradizionali abiti nobiliari del Ghana, nonché un “certificato di status” a dimostrazione del fatto che lo stesso, con altissima percentuale di probabilità, era effettivamente un “capo” carismatico del suo villaggio, ma tale documentazione “nuova” allegata alla domanda in reitera della Protezione Internazionale non è stata minimamente presa in considerazione senza una valida motivazione a sostegno di tale scelta da parte della Commissione Territoriale di Trapani.

\*\*\*

Venendo al merito della domanda, in punto di diritto, appare opportuno precisare come l'art. 2, lett. e), d.lgs. 251/2007 definisca il rifugiato "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese [ .....]" e che, ex art. 5, comma I, d.lgs. 251/2007, "i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; e) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Per quanto riguarda i soggetti non statuali di cui alla lettera c), va evidenziato che, affinché sussista il requisito soggettivo, è essenziale che essi agiscano indisturbati, perché lo Stato (o altri soggetti qualificati) non possono o non vogliono fornire protezione. Nella prima ipotesi, trattasi del cd. Stato fallito, cioè di quello Stato che non è in grado di tutelare l'ordine pubblico interno (sovranità interna). Nella seconda ipotesi, si tratta di connivenza; più precisamente, gli organi dello Stato, pur non partecipando attivamente alla persecuzione, essendo a conoscenza di tali comportamenti, non agiscono.



Per protezione si intende, infatti, l'adozione di adeguate misure per impedire gli atti persecutori, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e punire gli atti di persecuzione e nell'accesso del richiedente a tali misure.

Infine, va rammentato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione devono "alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a." e che possono, tra l'altro, assumere la forma di: "a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."

In ordine al contenuto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, deve in generale farsi presente che, pur potendosi ammettere che l'onere della prova dei requisiti fondanti lo "status" di rifugiato sia da valutare con minor rigore, poiché tanto più grave risulta la persecuzione tanto minore è la possibilità per lo straniero di fornirla chi intende chiedere il riconoscimento del predetto "status" deve dimostrare il pericolo – o, *rectius*, il timore fondato di un pericolo - cui andrebbe incontro con il rimpatrio (principio della persecuzione potenziale), con precisi riferimenti all'effettività e all'attualità del rischio, non essendo all'uopo sufficienti il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate





etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente (cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26278/05).

In particolare, anche secondo il più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, il ricorrente deve dimostrare anche in via indiziaria la credibilità delle sue dichiarazioni, da valutarsi alla stregua dei criteri dettati dall'art. 3, co. 5, D.Lgs. n. 251 cit. (v. da ultimo Cass., n. 14157 e 16361/2016);

Tale disposizione prevede che “*taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente*” possono considerarsi veritieri ancorché non suffragati da prove quando, in particolare, il richiedente stesso abbia circostanziato la domanda e le sue dichiarazioni siano “*ritenute coerenti e plausibili e non ... in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso*”.

In merito alla valutazione di credibilità, va precisato come occorra inevitabilmente procedersi ad una valutazione globale e complessiva del racconto, la cui attendibilità va giudicata sulla base dei parametri legali fissati dalla legge (v., in particolare, art. 3 del D.Lgs. n. 251 del 2007) e non certo “*sulla base di preconcetti, speculazioni soggettive, intuizioni, congetture, stereotipi o sensazioni intuitive*” (Cassazione, ordinanza n. 8282 del 2013).

Come affermato, infatti, di recente dalla pronuncia anzidetta della Suprema Corte, l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, unitamente all'art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 (relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice), costituiscono “*il cardine del sistema di **attenuazione dell'onere della prova**, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza*”





della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una **valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici**'.

Si tratta, del resto, di doveri e principi di diritto in materia di onere della prova nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale volti a *“temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti”* (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza 25534 del 13 dicembre 2016) e le comprensibili difficoltà (anche alla luce delle modalità – spesso avventurose - di ingresso nel territorio italiano) del richiedente asilo nel procurarsi prove documentali o di altro genere (si pensi alla pressoché impossibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con le autorità consolari dello Stato dal quale costui si allontanava forzatamente e segretamente od alla impossibilità – per motivi logistici e pratici – di acquisizione di prove testimoniali o ancora alla circostanza che lo stesso è quasi sempre privo persino dei propri documenti di identità) a sostegno delle proprie dichiarazioni e perfettamente in linea (oltre che con il manuale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - ACNUR) con i principi affermati inizialmente dai giudici amministrativi [(v. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19.05.93, n. 244; T.A.R. Veneto, 31.7.2001, n. 2354 (sezione III) e 6.3.95, n. 417; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22.12.94, n. 633) prima dell'abrogazione dell'art. 5 del D.L. n. 416/98 ad opera dell'art. 46 della legge n. 40/98 che ha attribuito la competenza in materia al giudice ordinario] e poi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 27310/08, principi mai più disattesi in seguito.

\*\*\*

Orbene, venendo al caso di specie, deve rilevarsi che i potenziali rischi per l'incolumità allegati appaiono riconducibili ad una delle ragioni previste dagli artt. 2, lett. e) ed 8 del D.Lgs. n. 251/07 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero sia la *“appartenenza ad un gruppo sociale”*.





Il timore di patire un pregiudizio lamentato dal ricorrente è suscettibile, infatti, di integrare un rischio di “*persecuzione*” correlato a motivi di “*appartenenza ad un gruppo sociale*” nell’accezione prevista dall’art. 8 anzidetto.

In particolare, la lettera b) del primo comma precisa, tra i motivi di persecuzione, il “...<<*particolare gruppo sociale*>>: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana ...”.

Il comma secondo dell’art. 8 del D. Lgs. n. 251/07 aggiunge che: “*Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, e’ irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni*”.

Nello specifico poi, come visto sopra all’art. 7 del d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione possono, tra l’altro, assumere la forma di:

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

Non vi è dubbio che i comportamenti cui è stato sottoposto il ricorrente (l’esser stato vittima di minacce di morte) siano qualificabili come atti di violenza fisica e psichica ex art. 7, comma 2, lett. a), d.lgs. 251/2007.

Inoltre, è evidente come essi abbiano avuto come causa l’orientamento sessuale del ricorrente e che, dunque, debbano qualificarsi come atti di persecuzioni per motivi di “*appartenenza ad un gruppo sociale*”.

Sul punto, poi, non può sottacersi quanto affermato dalla Corte di Giustizia, in relazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dall’ articolo 10,



paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Nello specifico, la Corte di Giustizia ha stabilito che *“gli articoli 9 e 10, della (...) direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per se un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce un atto di persecuzione”*.

Secondo l'orientamento appena compendiato, dunque, *“un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale”* ed inoltre *“l'esistenza di una legislazione penale (...) che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso”*.

Pertanto, sebbene *“Il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione”* (Cfr. *ex multis* Sentenza delle Corte di Giustizia del 07.11.2013 in tema di discriminazione dovuta all'orientamento sessuale; v. anche ordinanza del Tribunale di Genova resa il 16 Maggio 2016 R.G. 15023/2015; sentenza n. 570 del 5/4/17 Corte di appello di L'Aquila).

Inoltre, va evidenziato che la Corte di Cassazione aveva già affermato che: *“la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per se una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costitu-*



zione, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta" (In tal senso, Cfr. Cass. n. 15981/2012).

Ed invero, l'articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sancisce il "Diritto al rispetto della vita privata e familiare", prevedendo che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

L'articolo 14 della CEDU, intitolato "Divieto di discriminazione", così dispone: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione".

Pertanto, è da ritenere sussistente il presupposto oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. 251/2007.

Quanto al presupposto soggettivo di cui all'art. 5 del d.lgs. 251/2007, nel caso in esame, sono stati gli abitanti del villaggio del ricorrente – ed in particolare il cd. "Grande Re" - a compiere tali atti di persecuzione; tali agenti persecutori rientrano nella categoria dei soggetti non statuali di cui alla lettera e) dell'art. 5 anzidetto.

Sul piano dell'attendibilità intrinseca, ribadito che l'onere della prova di essere vittima di persecuzioni è ancora più alleggerito di quello normalmente gravante sul richiedente protezione internazionale (per le ragioni già espresse in premessa), va osservato che le dichiarazioni rese appaiono essere coerenti al loro interno e plausibili.

In Ghana ancora oggi, infatti, è presente la cosiddetta "Questione degli Omosessuali".

**E' previsto come reato dal Codice Penale l'orientamento omo-**



**sessuale dei soggetti con pena edittale dai 5 ai 25 anni di reclusione.**  
**(cfr. Art. 105, comma 6, cod. crim. ghanese).**

In molti villaggi ghanesi vigono regole religiose tradizionaliste, come quella Ashanti, che scavalcano la già gravosa repressione da parte delle autorità nazionali in materia di omosessualità, punendo i “colpevoli” addirittura con la morte, considerata quasi un sacrificio.

Inoltre, persistono gravi persecuzioni omofobe messe in atto dalla Polizia ghanese: *“Excessive use of force by police was reported in the context of demonstrations and mass evictions. Torture and other ill-treatment continued to be reported and prison conditions remained a concern. Violence against women remained widespread; there was particular concern about banishment for witchcraft. Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people faced discrimination and were targeted for attack. Death sentences continued to be handed down”*.

(<http://www.refworld.org/docid/56d05b5369.html>).

Occorre segnalare che sul punto, **con sentenza n. 570 del 5/4/17 la Corte di appello di L’Aquila (ALL.TO 6 del ricorso) ha ribadito il diritto degli omosessuali ad ottenere protezione internazionale qualora provengono da paesi, come il Ghana, ove possono subire persecuzioni a causa del loro orientamento sessuale.**

La Corte d’appello, facendo proprie le istanze della difesa, rilevava che in Ghana l’omosessualità è sanzionata penalmente ed anzi che, dalle notizie giornalistiche e dai rapporti di organizzazioni internazionali emerge un quadro di pesante repressione delle istituzioni ghanesi verso gli omosessuali.

*“Come in quasi tutti gli Stati africani ex colonie britanniche, anche in Ghana l’omosessualità è illegale (vecchio retaggio dell’intransigenza della regina Vittoria). Il sesso tra uomini è perseguibile penalmente e prevede una pena detentiva”*.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha concluso che *“la discriminazione per l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale (segnatamente gruppo i cui*



membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale) integra gli estremi della persecuzione, col conseguente diritto al riconoscimento dello status di rifugiato”.

Quanto riferito poi dal ricorrente in sede di audizione personale, circa la tradizione di tipo “maternalistico”, risulta ampiamente provato e dimostrato da una serie di studi svolti **dall’Immigration and Refugee Board of Canada**, che si è occupato della stesura e della pubblicazione de il “*Ghana: Information on whether, among the Ashantis, the property of a deceased person would go to the son of his sister by customary practice or by law, if the deceased person has a son*”, 1 February 1995, che tratta delle tradizioni ghanesi degli appartenenti al gruppo degli Ashanti.

Da questi studi molto settorializzati e specifici emerge che: “*A Ghanaian Professor of Political Science at Wayne State University in Michigan, U.S.A., stated in a telephone interview with the IRBDC (14 Sept. 1992), that the brother of a deceased man is referred to as "father" by the brother's children. The children would also describe him as such while their actual father is still alive but they will refer to the mother's brother as "uncle." The professor further explained that the Ashanti is a matrilineal culture and the maternal uncle plays a more important role than the father and the paternal uncle. Traditionally, nephews and nieces would inherit their maternal uncle's property after his death. Legally, affidavits should be signed by the natural parents. However, in practice, an uncle, whether maternal or paternal, may easily sign as the legal authority*”.

(<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6ac5e27&skip=0&query=ashanti%20nephew&coi=GHA>).

Quindi, si evince come in questo tipo di “tradizione” sia fondamentale la figura dei nipoti in linea materna, sia nella successione ereditaria che nella successione monarchica o di potere, proprio come narrato dal Sig. OPOKU Isaac Kwabena che ha detto di essere stato scelto quale “piccolo Re” proprio dallo zio materno, suscitando pertanto le invidie del cugino.

Inoltre, tale prassi, appunto di tipo “maternalistico”, è ulteriormente avvalorata da quanto sostenuto da alcuni studiosi della tradizione Ashanti:



*“According to a professor of history at James Madison University in Harrisonburg, Virginia, who has written many scholarly articles on Asante (Ashanti) history, inheritance among the Asantes (Ashantis) is matrilineal (21 Feb. 1995). In a telephone interview, the professor explained that, according to Asante custom, a son inherits his maternal uncles. However, the father may opt to leave his estate to his children or their mother (ibid.). For the transaction to be customarily acceptable, the property transfer to his son or children must be done in the presence of witnesses (ibid.). The professor said that the practice currently among Western-educated Asantes is to mention such property transfers in their wills. Nonetheless, experience has shown that upon the death of a father, the matrilineal relatives may contest the children's right to inherit from their father (ibid.).*

*Despite the matrilineal tradition for inheritance among the Asantes, Ghanaian courts are empowered by common law to decide the equitable division of a father's estate (ibid.).*

*To streamline and update customary practice in the area of inheritance in Ghana, the former Provisional National Defence Council (PNDC) government passed the PNDC Inheritance Law in 1985 (ibid.). The law is a combination of four separate laws (ibid.). They include PNDC Law 111 (succession), PNDC Law 112 (customary marriage and divorce), PNDC Law 113 (administration of estate) and PNDC Law 114 (head of family accountability) (ibid.). According to the source, PNDC Law 114 states that any property belonging to the matrilineal lineage must go to that family, upon the death of the head of the family. Properties belonging to the matrilineal lineage include all land, farms and houses the father inherited from the matrilineal lineage (ibid.).*

*A representative of the Ghana Refugee Union of Quebec in*

*Montreal corroborated all the information provided by the James Madison University professor (21 Feb. 1995). During a telephone interview, the representative added the matrilineal system of inheritance is an old custom that is gradually dying out among the Asantes. The representative attributed this shift in emphasis to changing economic and social circumstances. As a result, fathers currently tend to be responsible for their own children, instead of caring for nephews and nieces (ibid.).*

*According to Area Handbook for Ghana, the principle of matrilineage is the basis*



*of, among other things, inheritance and succession to office (1971, 114). However, when an Asante has not indicated his wishes to the contrary, "inheritance generally falls to the man's sister's son who, as a lineage member of the younger generation is the presumptive heir" (ibid.)".*

(<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ac6abc54&skip=0&query=ashanti%20nephew&coi=GHA>).

Inoltre, il Sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato più volte in sede di audizione di appartenere alla “nobiltà” Ashanti, ricoprendo il ruolo di “Piccolo Re”.

La Commissione non ha tenuto conto di questo fatto, giacchè l'istante, all'epoca dell'audizione, era sprovvisto di documenti cartacei e fotografici per dimostrarlo.

Al presente ricorso, quindi, quali “nuovi” elementi come previsti dalla pronuncia testè riportata della Suprema Corte di Cassazione, sono stati allegati il certificato che dimostra che il Sig. \_\_\_\_\_ era “piccolo Re” del suo villaggio (**ALL.TO 4**), nonché una fotografia che ritrae lo stesso istante subito dopo l'investitura regale, che potrebbe essere tranquillamente confrontata con molte immagini presenti sul web che ritraggono gli Ashanti nei loro costumi tradizionali. (**Cfr. Allegato 5**).

Occorre sottolineare e rimarcare che quanto narrato dal ricorrente sulla propria vicenda personale e sulla propria investitura regale sono ampiamente avvalorate da quanto riportato appresso: *“Information on the person that succeeded Nana Kwaku Duab (an Akan traditional chief) of Bonwire after his death in May 1993 is currently unavailable to the DIRB in Ottawa. According to a professor of political science at Bennet College in Greensboro, North Carolina, Bonwire is a village in the Ashanti Region of Ghana and is well-known in Ghana for its traditional cloth (Kente) weaving industry (6 May 1994). The professor was not aware of the death of the chief of Bonwire in May 1993. He explained that the chief of Bonwire, in Akan and Ashanti traditions, while important as a chief, is not a paramount chief or king, and*





*the Ghanaian press may not find his death newsworthy to the nation (ibid.).*

*The professor mentioned that, in terms of traditional Akan inheritance, nephews have a primary right over sons in inheriting an uncle's estate. However, that may not necessarily be the case regarding "chieftaincy inheritance." In Akan tradition, nephews do not automatically inherit an uncle's chieftaincy. Chiefs are selected by "kingmakers" from among families in the community and the choice normally falls on the person considered to be the most appropriate for the position. The community, through the "kingmakers," decides on who is or is not "appropriate." However, if no appropriate person is found, then it is possible that the nephew of the deceased may be selected. Under the circumstances, the professor explained, even a son can be selected as the most appropriate person for the position (ibid.). The DIRB is unable to corroborate the professor's information at the present time".*

<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6ac2910&skip=0&query=ashanti%20nephew&coi=GHA>.

\*\*\*

La Commissione Territoriale di Trapani ha ritenuto non coerente e non plausibile la storia del ricorrente per non avere lo stesso denunciato tali minacce alle forze di polizia locale, ma, come si evince dalla folta rassegna stampa di seguito riportata, le forze di polizia del Ghana erano tra le più corrotte del mondo.

*"According to an article in Accra Daily Mail, "[c]orruption in Ghana [is] so bad that one may think it has been institutionalized in the public sector" and "[m]ost police and prison officers are ranked the highest bribe takers" (2 June 2005). Similarly, Agence France-Presse (AFP) reports that police officers in Ghana, among other countries, are perceived as being "especially corrupt" (9 Dec. 2004; see also US 8 Mar. 2006). In a survey conducted by Ghana Integrity Initiative (GII), Transparency International's local branch (GII n.d.), 76.8 percent of respondents indicated that the Police Service was considered one of the top ten most corrupt institutions in Ghana (July 2005, 7).*

*The Ghanaian Chronicle reports that the Superintendent of the Criminal Investigations Department (CID) was allegedly involved in taking a bribe in exchange for the re-*



lease of two Venezuelan drug traffickers and that the Head of the CID had allegedly threatened the woman making the accusations with expulsion from the country (26 July 2006).

The same newspaper reports "massive bribe taking in and around the Kwame Nkrumah circle area in Accra" (The Ghanaian Chronicle 23 Mar. 2006). According to the article, police officers would, in most cases, use the threat of heavy fines and prosecution to obtain payment from motorists (*ibid.*). Another article reports that a police officer at a barrier in Takofiano was caught in the act of taking money from a driver (*ibid.* 20 Apr. 2006). Following an investigation of police dealings with timber truck drivers on the Techiman-Tamale and Bolgatanga-Bawku highways in January 2006, The Ghanaian Chronicle concluded that police extort money from drivers at all the barriers set up in this region (7 Feb. 2006). Corroborating this information, Country Reports on Human Rights for 2005 states that some police officers obtained bribes from passing motorists by creating illegal barriers (US 8 Mar. 2006, Sec. 2.d).

The Panafrikan News Agency (PANA) reported that in August 2005 the Inspector General of Police denounced the unsatisfactory performance of senior police officers in Accra and Tema and ordered they be put on probation (11 Aug. 2005; see also US 8 Mar. 2006).

In 2005, police officers reportedly extorted money from businesses by pretending to be debt collectors and by subsequently arresting businessmen and collecting bribes from their associates for the detainees' release (*ibid.*, Sec. 1.d). One constable was dismissed from his position for threatening to arrest a foreign couple if they did not pay 363,320 Ghanaian cedis (GHC) [or 44.69 Canadian dollars (CAD) (Bank of Canada 2 Aug. 2006)] (*ibid.*).

According to Commonwealth Police Watch, there have been reports of corruption in selecting police officers for the peace mission in Sudan in which some police officers allegedly paid bribes to be included on the list of selected candidates (CHRI Apr. 2005). Another source states that two police officers were disciplined for "misconduct related to selection for a peacekeeping mission" (US 8 Mar. 2006, Sec. 1.d).

<http://www.refworld.org/cgi->



[bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=45f147382f&skip=0&query=police%20corruption&coi=GHA](http://bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=45f147382f&skip=0&query=police%20corruption&coi=GHA)).

Va, pertanto, accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi della disposizione testé richiamata.

Tutte le altre domande esposte in via subordinate sono assorbite per l'accoglimento della domanda principale.

\*\*\*

Con riferimento alle spese di giudizio, non è applicabile al presente il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale - ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

#### **P.Q.M.**

- 1) accoglie la domanda, avanzata dal ricorrente, diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di **rifugiato**;
- 2) dispone il non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata per la Protezione Internazionale del Tribunale, il 05/12/2018.





Il Giudice rel.

Il Presidente

*Gigi Omar Modica*

*Sebastiana Ciardo*

Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: bb7151178434dc945c6e71599fa0b4  
Firmato Da: MODICA GIGI OMAR Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5aecca8ead4b1e81f45c0914d63b9abd6

